



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 12/08/2010**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S. 28 maggio 2010, n. 196**

L. R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e R.R. n. 16/06 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Campi Salentina (LE) - Proponente: ERG Eolica Italia S.r.l..

L'anno 2010 addì 28 del mese di maggio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS Ing. Gennaro Russo, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza del 20.04.2007, acquisita al prot. n. 6675 del 23.04.2007, la Società Erg Cesa Eolica S.p.A. richiedeva all'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA dell'Assessorato all'Ecologia di procedere alla verifica di assoggettabilità a VIA relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Campi Salentina (Le).

La Provincia di Lecce, con nota prot. n. 31272 del 15.06.2007, acquisita al prot. n. 10971 del 03.07.2007 di questo Settore, precisava di non essere chiamata a rilasciare alcun parere, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione titolare del procedimento, ossia la Regione Puglia.

Il Comune di Campi Salentina, con nota prot. n. n. 9553 del 21.06.2007, acquisita al prot. n. 10973 del 03.07.2007 di questo Settore, comunicava al proponente e a questo Ufficio di non poter procedere alla pubblicazione del progetto in parola all'Albo pretorio comunale, poiché "gli atti di indirizzo della delibera di C.C. n. 14 del 3.04.2007 prevedono esplicitamente, a monte di qualsiasi provvedimento, uno studio sui siti idonei e compatibili con le esigenze dell'Amministrazione Comunale".

Questo Ufficio, con nota prot. n. 11503 del 12.07.2007, scriveva alla società proponente e, per conoscenza al Comune di Campi Salentina e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, comunicando di rimanere in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del Comune di Campi Salentina per poter dar seguito alla procedura in oggetto, attesa l'assenza degli obbligatori e propedeutici adempimenti normativi di competenza dell'Amministrazione comunale.

La Società Erg Renew SpA, con nota acquisita al prot. n. 2552 del 25.02.2009 di questo Servizio, inviata al Comune di Campi Salentina, e per conoscenza all'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico e al Servizio Ecologia, richiamando giurisprudenza sul punto, trasmetteva l'atto unilaterale d'obbligo, relativamente all'adempimento previsto dall'art. 14 comma 5 del Regolamento Regionale 16/2006.

Con nota prot. n. 4006 del 26.03.2009 indirizzata alla Società Erg Renew S.p.A. ed al Comune di Campi Salentina, l'Ufficio VIA riscontrava la nota della società prot. n. 2555/2009 evidenziando

l'inconferenza della giurisprudenza citata in ordine alla sufficienza di un atto unilaterale d'obbligo per assolvere all'adempimento ex D.G.R. n. 1462/2008 e R.R. n. 16/2006 sulla convenzione ambientale.

Il Comune di Campi Salentina, con nota prot. n. n. 4337 del 26.03.2009, acquisita al prot. n. 3931 del 26.03.2009 di questo Settore, comunicava alla Erg Renew SpA e per conoscenza a questo Ufficio e all'Ufficio Energia dell'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, di non aver mai ricevuto alcun progetto di titolarità di Erg Renew SpA. Comunicava inoltre di aver intrapreso l'iter per l'approvazione del PRIE, prendendo atto della relativa proposta progettuale con Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 21.05.2008, e di non poter esaminare alcun progetto prima della conclusione di tale iter.

Con nota prot. n. 8565 del 14.07.2009 indirizzata alle Erg Renew S.p.A., alla Erg Cesa Eolica S.p.a. e per conoscenza al Comune di Campi Salentina, l'Ufficio VIA chiedeva a tali società di chiarire ogni aspetto in ordine alla titolarità della iniziativa imprenditoriale in oggetto, avendo rilevato non esserci corrispondenza tra la società che aveva presentato la relativa istanza il 20.04.2007 e la Erg Renew SpA.

Con ricorso amministrativo la società adiva il Tar Lecce al fine di far dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione del parco eolico de quo. Su tale ricorso il TAR si pronunciava con sentenza n. 2195/2009, accogliendo il ricorso proposto e contestualmente dichiarando l'obbligo della Regione di concludere il procedimento con provvedimento espresso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della decisione.

La società Erg Eolica Italia S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 11555 del 13.10.2009 di questo Servizio riscontrava la comunicazione di questo Ufficio prot. n. 6052/2009 fornendo delucidazioni in merito alla situazione societaria di Erg Eolica Italia S.r.l., inoltrando altresì copia della visura camerale storica.

Il Comune di Campi Salentina, con nota prot. n. 17040 del 25.11.2007 acquisita al prot. n. 1176 dell'1.02.2007 di questo Servizio, comunicava a questo Ufficio e al proponente che l'istanza in oggetto non aveva considerato che il progetto "si sviluppa in parte in Zona sottoposta a vincolo denominato "Serre di Sant'Elia", giusto Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in data 23.12.1997, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 52 del 4.03.1998", senza però dare comunicazione circa l'adempimento degli obbligatori e propedeutici adempimenti normativi di competenza dell'Amministrazione comunale.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce, con sua nota prot. n. 5661 del 29.03.2010, acquisita al prot. n. 6131 del 29.04.2010 di questo Servizio, comunicava di non aver potuto esprimere il parere di competenza sull'istanza in oggetto a causa dell'assenza della documentazione richiesta e che pertanto non poteva prendere parte alla Conferenza di Servizi indetta per il giorno 29.03.2010.

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 5428 del 9.04.2009 acquisita al prot. n. 6515 dell'11.05.2010 dell'Ufficio VIA trasmetteva a tutti gli interessati copia del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 29.03.2010 relativamente al procedimento di autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze della valutazione compiuta sulla base della documentazione fornita a corredo dell'istanza a seguito della sentenza emessa dal Tar di Lecce n. 2195/2009.

#### 1 - Impatto visivo e paesaggistico

L'argomento è trattato nell'elaborato "Relazione Studio di Impatto Ambientale" (pagg. 55-57 e 68), che però risulta superficiale sia nella descrizione del contesto paesaggistico, anche d'area vasta, sia negli aspetti metodologici e sia nella capacità di contestualizzare il progetto all'interno del territorio interessato.

Alla pag. 56 si afferma che "Il paesaggio può essere considerato l'aspetto visibile di un ambiente, in quanto rileva esteriormente i caratteri intrinseci delle singole componenti... Da quanto precedentemente enunciato si reputa non corretto relegare e limitare uno studio sul paesaggio ad una semplice verifica degli elementi percettivi o visivi del paesaggio. Oltre alle analisi delle visuali, dell'aspetto fisico e percettivo delle immagini e delle forme di un paesaggio, uno studio paesaggistico deve occuparsi anche

di indagare tutte le componenti naturali e antropiche ed i loro rapporti. Il territorio rurale è interessato da una moltitudine di testimonianze storico-archeologiche-architettoniche. Ne sono prova i villaggi rupestri, le necropoli, le chiese, i muretti a secco, le specchie, i tratturi, le masserie fortificate” e successivamente che “in relazione alle analisi condotte è possibile asserire che il paesaggio è in grado di accettare diversi tipi di intervento, purché si rispettino determinate linee di comportamento che permettano di restare al di sotto di verificabili limiti di impatto”.

Nonostante tali propositi gli elaborati non risultano esaustivi: non vi è l'analisi visiva, richiesta come contenuto minimo ai sensi del RR 16/2006, che peraltro lo stesso proponente segnala come non sufficiente da sola a valutare l'impatto con il paesaggio, né viene esplicitata la localizzazione delle citate testimonianze storico-archeologiche-architettoniche. Ed ancora non sono assolutamente esplicitate le analisi condotte che hanno reso possibile asserire che il paesaggio è in grado di accettare diversi tipi di intervento.

Le carenze risultano ancor più pesanti dal momento che, come indicato dal Comune di Campi salentina (nota prot. n. 17040 del 25.11.2009), alcuni aerogeneratori (nn. 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18 e 19) ricadono nella zona sottoposta a vincolo denominata “Serre di Sant’Elia”, per la quale nell’atto di vincolo del Ministero dei beni culturali ed ambientali, riportata in allegato alla citata missiva, si afferma che “..visibile da numerosi tratti di strade pubbliche che la perimetrano, riveste particolare interesse ambientale, risulta sostanzialmente integrata nei peculiari aspetti e tratti distintivi, conserva valori paesistici, naturalistici e morfologici, è particolarmente densa di significati antropologici, con particolare riguardo alle civiltà preistoriche, medievali e rinascimentali, costituendo un quadro di naturale bellezza...”, e che quindi avrebbe meritato una maggiore attenzione.

Si evidenzia che la Tavola “Carta delle ombre interferenze visive rendering (visualizzazioni 3d)”, citata a pag. 68 e riportata nell’elenco elaborati, non risulta essere presente fisicamente all’interno del plico contenente gli elaborati progettuali.

L’area edificabile urbana, individuata nella Tavola “Piano Regolatore Generale”, è definita con riferimento al solo Comune di Campi salentina, sebbene gli aerogeneratori si trovino a meno di 1000 m dal confine con i territori comunali di Squinzano, Trepuzzi e Guagnano.

## 2 - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al pari di quanto sopra l’argomento è stato analizzato, in maniera molto generica, nell’Elaborato “Relazione Studio di Impatto Ambientale” (pagg. 49-55; 69 e 75-76): qui viene esplicitato (pag. 52) che la carta della vegetazione esistente è stata realizzata mediante rilevazione diretta sul campo, durante la quale sono state rinvenute alcune specie (Orzo selvatico, Coda di rospo, Gramigna Comune, Sanguinella, Bambagione, Fienarola Comune, Avena selvatica). Ed inoltre alla pag. 75 si afferma che in alcuni terreni “si vede un lento sviluppo della prateria secondaria verso la macchia associata ad arbusti ed alberi”.

Nonostante ciò la Tavola “Carta della vegetazione” non cartografa gli areali delle specie segnalate nella relazione, limitandosi a rappresentare su di uno stralcio dell’ortofoto la localizzazione degli aerogeneratori e delle opere annesse.

Le stesse analisi faunistiche risultano molto superficiali ed inadeguate e la “attenta valutazione per quel che riguarda le migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile ed autunnale”. citata alla pag. 75 non si rinviene all’interno dello studio e della documentazione allegata all’istanza.

Mancano o sono carenti i seguenti elaborati previsti dall’art. 10 lettera c del RR 16/2006: analisi vegetazionale e floristica dell’area vasta; analisi vegetazionale e floristica del sito di intervento; carta della vegetazione presente, intesa come essenze dominanti sulla base di analisi ortofotografiche e di rilevazione diretta sul campo, in scala 1:10.000; analisi di impatti cumulativi sulla vegetazione; analisi faunistica; indicazione e la mappatura delle aree di importanza faunistica; analisi dei siti di nidificazione e di caccia dei rapaci; analisi dell’impatto cumulativo sull’avifauna e sui chiroteri.

### 3 - Rumori e vibrazioni

La "Relazione Acustica" non risulta caratterizzare in maniera efficace il clima acustico prima e dopo l'installazione degli aerogeneratori, non ottemperando a quanto richiesto dal RR 16/2006 (art. 10 comma d). I quattro punti di misura (Masseria Chimienti, Casino Vaglia, Masseria La Macchia e Villa Chimienti), in cui sono stati misurati i valori rispettivamente di 67 dB, 64 dB, 49 dB, 62 dB, non sono identificati chiaramente in nessun elaborato o tavola allegata. Tuttavia l'osservazione dell'ortofoto CGR 2005 mostra l'esistenza in prossimità delle torri di diversi fabbricati, sulla cui natura e destinazione non è data alcuna indicazione né è motivata la loro esclusione dall'analisi acustica. Quest'ultima risulta imprecisa e superficiale: le stesse curve isofone, riportate in Figura 6 e nella Tavola "Studio di impatto acustico (buffer 1 km)" tracciate per valori di pressione sonora di 50 dB (limitate da un raggio di 1000 m dalla pala), 60 dB (limitate da un raggio di 600 m dalla pala) e 70 dB (limitate da un raggio di 200 m dalla pala), hanno una morfologia tale da apparire più come dei buffer che come delle vere e proprie isofone. In merito a tali isofone si riscontrano alcune imprecisioni giacché, in prossimità del confine comunale con il territorio di Guagnano, le isofone relative a 55 dB e a 60 dB si intersecano in due punti; a riprova del fatto che lo studio non risulti calzante al contesto si segnala che nell'elaborato "Relazione Acustica", si fa riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Pontedera (pag. 3), evidenziando che l'area di collocazione delle sorgenti e dei ricettori è classificata come industriale, sebbene dalla Tavola "Piano regolatore generale" si desuma che l'area è classificata come "E1 verde agricolo". Si segnala inoltre che nel paragrafo 6 denominato "Rilievo fonometrico del rumore di fondo presente nell'area del parco Guagnano" (pag. 11) sono menzionati, probabilmente a causa di un refuso, i Comuni di Guagnano e Oria, che non sembrerebbero interessati dall'analisi.

### 4 - Campi elettromagnetici ed interferenze

Nella "Relazione Studio di Impatto ambientale" si afferma che (pag.73-74): "l'intensità del campo magnetico calcolata sull'asse del cavidotto in tutte le situazioni esaminate e a tutte le quote considerate è sempre inferiore al limite di 3 mT. Alla luce dei risultati ottenuti si evince come i tratti di cavidotto interrato esaminati nella presente relazione rispettino le soglie di attenzione indicate negli articoli 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003. Inoltre poiché i casi esaminati rappresentano le situazioni più sfavorevoli in termini di emissione elettromagnetica attesa, si evince altresì che in ordine a tutte le linee elettriche appositamente progettate nell'ambito dello sviluppo del campo eolico da realizzarsi nel Comune di Campi Salentina, saranno rispettati i valori indicati nella Legge n. 36 /2001 e dal DPCM 8.07.2003".

### 5 - Norme di progettazione

I criteri progettuali di riferimento rinvengono da standard e criteri progettuali collaudati e suggeriti dalla letteratura tecnica sul tema della progettazione per un corretto inserimento ambientale dell'opera.

### 6 - Dati di progetto e sicurezza

Nell'Elaborato "Caratteristiche aerogeneratori (gittata)" viene fornito un valore di distanza massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale di circa 167 m (pag. 9).

L'osservazione dell'ortofoto CGR 2005 mostra la presenza di fabbricati, prossimi agli aerogeneratori, la cui esistenza, destinazione e natura avrebbe dovuto essere opportunamente segnalata, valutata ed approfondita nella documentazione tecnica posta a corredo dell'istanza. Tale criticità, per quanto rilevabile da dette ortofoto, sembra interessare tutti gli aerogeneratori.

### 7 - Norme tecniche relative alle strade

Per il collegamento tra i vari aerogeneratori è prevista la realizzazione di strade di larghezza pari a 4 m da raccordare con la viabilità esistente, da utilizzare sia nella fase di cantierizzazione delle opere che nella fase di esercizio. Esse saranno realizzate con sovrastruttura in misto stabilizzato compattato con rullo da 18 t senza asfaltatura (pag. 9 "Relazione descrittiva"). Le piste di accesso saranno costituite da uno strato di fondazione realizzato tramite ghiaia e sabbia di varia granulometria di spessore pari a 30

cm e con uno strato di finitura di spessore pari a 30 cm (pag. 41 RA.1 “Relazione studio di impatto ambientale”).

Lo sviluppo planimetrico della viabilità esistente e di progetto è contenuta nell’Allegato “Planimetria di impianto (aerogeneratori, piste), sezione pista, profili longitudinali e trasversali, particolare piazzola”.

Sulla base di quanto indicato dal file Strati prioritari DB Prior 10K si evince che gli aerogeneratori nn. 9, 10 e 15 distano meno di 300 m (rispettivamente 170 m, 55 m e 280 m) dalla strada provinciale n. 272.

#### 8 - Norme sulle linee elettriche

Secondo quanto dichiarato alla pag. 8 della “Relazione descrittiva” gli aerogeneratori saranno collegati alla Rete elettrica nazionale di Alta Tensione gestita da Enel spa nell’area adiacente alla CP esistente collocata a 2,5 km a sud del Parco eolico nel Comune di Campi Salentina, la cui localizzazione risulta individuata nella Tavola “Planimetria di impianto (cavidotto) e sezioni”, che individua altresì il tracciato del cavidotto.

Il trasporto dell’energia in media tensione avverrà mediante cavi in tubo interrati secondo la norma CEI 11-17 (pag. 12 “Relazione descrittiva”), che verranno posti in trincee profonde 1,20 m ed inglobati in uno strato di sabbia vagliata di spessore pari a 60 cm (pag. 9 “Relazione descrittiva”), le cui sezioni sono individuate nell’Elaborato “Planimetria di impianto (cavidotti e sezioni)”. In corrispondenza di eventuali attraversamenti stradali lo strato di sabbia a contatto con il manto stradale verrà chiuso con un getto di calcestruzzo di altezza pari a 30 cm (pag. 12 “Relazione descrittiva”).

#### 9 - Pertinenze

La superficie occupata dall’impianto eolico sarà di circa 510 Ha, mentre per la realizzazione di ogni singolo aerogeneratore sarà impegnata un’area pari a circa 1.000 m<sup>2</sup>, comprese fondazioni, cabine e strade di accesso, per un valore complessivo di 20.000 m<sup>2</sup> (pag. 39 “Relazione studio di impatto ambientale”). Le piazzole occuperanno una superficie di circa 13.965 m<sup>2</sup> ed i tracciati di progetto avranno una lunghezza di 12.050 m (pag. 13 “Relazione descrittiva”). Gli aerogeneratori con struttura di fondazione su pali con platea in calcestruzzo armato g.a., di dimensioni pari a 17 m x 17 m x 2,5 m (pag. 39 “Relazione studio di impatto ambientale”), sono descritti graficamente dall’Elaborato “Aerogeneratore tipo e fondazioni”, che segnala i prospetti, il dettaglio rotore dell’aerogeneratore tipo, la pianta e le sezioni delle fondazioni. Le piazzole dedicate al posizionamento delle gru ed al montaggio degli aerogeneratori avranno dimensioni pari a 21 m x 35 m. Nella stessa area verrà predisposta una superficie di 40 m x 16 m con una sovrastruttura in misto stabilizzato compattato e rullato al fine di evitare cedimenti durante la fase di installazione dell’aerogeneratore. Al termine dei lavori tali aree saranno ripristinate allo stato vegetale originario (pag. 10 “Relazione descrittiva”).

Gli aerogeneratori nn. 5 e 10, ed alcuni tratti del cavidotto e delle strade di accesso, interessano aree individuate a media pericolosità idraulica (MP) dal Piano di Assetto Idrogeologico, come confermato dall’Autorità di Bacino nella nota prot. n. 3045 del 24.03.2010, inviata al Servizio Energia della Regione Puglia ed accluso al verbale della Conferenza di Servizio acquisito agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 6515 del 11.05.2010.

#### 10 - Fasi di cantiere

L’Elaborato “Relazione descrittiva” articola così le fasi di cantiere (pagg. 14-15):

- realizzazione della nuova viabilità di progetto, con piste di transito di larghezza pari a 4 m e opere minori ad essa collegate;
- formazione delle piazzole;
- realizzazione fondazioni in calcestruzzo armato degli aerogeneratori;
- realizzazione di opere minori di regimazione idraulica delle acque superficiali;
- realizzazione di opere varie di sistemazione ambientale;
- realizzazione dei cavidotti interrati interni all’impianto.

In questa fase verranno realizzate piazzole dedicate al posizionamento delle gru ed al montaggio degli

aerogeneratori che avranno dimensioni pari a 21 m x 35 m. Nella stessa area verrà predisposta una superficie di 40 m x 16 m con una sovrastruttura in misto stabilizzato compattato e rullato al fine di evitare cedimenti durante la fase di installazione dell'aerogeneratore. Al termine dei lavori tali aree saranno ripristinate allo stato vegetale originario (pag. 10 "Relazione descrittiva").

#### 11 - Dismissione e ripristino dei luoghi

Secondo quanto indicato nell'Elaborato "Relazione Studio di Impatto Ambientale", al termine della vita utile dell'impianto è previsto lo smontaggio delle pale che verranno posizionate tramite apposita gru su autoarticolati in maniera tale da poter provvedere al trasporto presso il costruttore per il loro ricondizionamento ed il successivo riutilizzo (pag. 66).

Sempre alla pag. 66 di tale elaborato si dichiara che "in accordo con R.R. 16/06, la società proponente attiverà polizza fideiussoria al fine di fornire adeguate garanzie della reale fase di dismissione dell'impianto eolico; la vita media di un parco eolico è ad oggi stimata in 20-25 anni".

#### 12 - Misure di compensazione

L'argomento non appare trattato in maniera esaustiva.

#### 13 - Conclusioni

L'istanza in oggetto prevede la realizzazione di n. 19 Torri eoliche nel territorio di Campi Salentina, che, assieme ad altri comuni della corona leccese, ricade all'interno dell'area della "Valle della Cupa", in cui secondo quanto affermato negli strumenti conoscitivi dello schema di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (fonte: ambito territoriale "Tavoliere Salentino" in rete all'indirizzo <http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area-download/16-downloads/123-schedeambiti.html>) "...permane il fascino ancora intatto di queste campagne e la fattura di gusto sottile delle opere che l'uomo volle realizzarvi con il proprio lavoro o per il proprio diletto. Grazie alla particolare bellezza delle campagne e del panorama, fin dal XV secolo l'area fu eletta dall'aristocrazia come luogo ideale per la villeggiatura, costruendo numerosissime ville". Più nel dettaglio alcuni aerogeneratori (nn. 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18 e 19) sono posti nell'area interessata dal vincolo paesaggistico "Serre di Sant'Elia che "...riveste particolare interesse ambientale, risulta sostanzialmente integrata nei peculiari aspetti e tratti distintivi, conserva valori paesistici, naturalistici e morfologici, è particolarmente densa di significati antropologici, con particolare riguardo alle civiltà preistoriche, medievali e rinascimentali, costituendo un quadro di naturale bellezza...", di cui gli elaborati progettuali non segnalano neanche l'esistenza.

A fronte di tale importante contesto lo studio appare non solo inadeguato, ma carente negli stessi contenuti minimi previsti dal R.R. n.16/2006; anche le affermazioni, secondo cui "in relazione alle analisi condotte è possibile asserire che il paesaggio è in grado di accettare diversi tipi di intervento, purché si rispettino determinate linee di comportamento che permettano di restare al di sotto di verificabili limiti di impatto", non appaiono corroborate da motivazioni tecniche ed analitiche.

Questa genericità si riscontra in linea di massima in tutti gli elaborati e nello specifico nella parte relativa alla flora, fauna ed ecosistemi in cui si afferma che la carta della vegetazione esistente (pag. 52) è stata realizzata mediante rilevazione diretta sul campo, che ha consentito di rinvenire alcune specie (Orzo selvatico, Coda di rospo, Gramigna Comune, Sanguinella, Bambagione, Fienarola Comune, Avena selvatica) e che in alcuni terreni "si vede un lento sviluppo della prateria secondaria verso la macchia associata ad arbusti ed alberi". Tuttavia la citata tavola "Carta della vegetazione" non cartografa gli areali delle specie segnalate nella relazione, limitandosi a rappresentare su di uno stralcio dell'ortofoto la localizzazione degli aerogeneratori e delle opere annesse. Le stesse analisi faunistiche risultano molto superficiali ed inadeguate e la "attenta valutazione per quel che riguarda le migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile ed autunnale" menzionata alla pag. 75, non si rinviene all'interno dello studio e della documentazione allegata all'istanza.

L'area di interesse necessita di uno studio che valuti in maniera organica gli effetti del progetto

sull'ambiente, inteso come insieme complesso di sistemi naturali e di sistemi umani. Proprio in relazione ai sistemi umani si segnala l'inadeguatezza dell'analisi del rumore che risulta caratterizzata da numerose imprecisioni: i quattro punti di misura (Masseria Chimienti, Casino Vaglia, Masseria La Macchia e Villa Chimienti) non sono identificati chiaramente in nessun elaborato o tavola allegata al progetto. Nella Tavola "Studio di impatto acustico (buffer 1km)" si rinvengono alcune ambiguità legate alla morfologia delle curve isofone, tracciate per valori di pressione sonora di 50 dB, 60 dB e 70 dB, che sembrano più dei buffer che delle vere e proprie isofone; peraltro in prossimità del confine comunale con il territorio di Guagnano, le isofone a 55 dB e a 60 dB si intersecano in ben due punti. Inoltre non sono ben chiari i criteri sulla base dei quali sono stati scelti i punti di misura, anche perché l'osservazione dell'ortofoto CGR 2005 mostra l'esistenza, in prossimità delle torri, di fabbricati, sulla cui natura e destinazione non è data alcuna indicazione né è motivata la loro esclusione dall'analisi acustica. Tutto ciò ha ripercussioni immediata sulle problematiche connesse alla sicurezza che anche in questo caso non sono state ben valutate.

Si rileva che alla data di adozione del presente provvedimento non risulta pervenuta dalla Amministrazione comunale di Campi Salentina l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione del progetto all'Albo pretorio comunale.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,  
POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;  
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008;

VISTA la sentenza del Tar di Lecce n. 2195/2009;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

## DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Campi Salentina, proposto con istanza del 20.04.2007 dalla Erg Cesa Eolica SpA avente sede legale in Roma in Viale Cesare Pavese n. 313. A seguito di comunicazione della società acquisita in atti al prot. n. 11555 del 13.10.2009 la titolarità del progetto è stata trasferita alla Erg Eolica Italia Srl avente sede legale in Genova alla Via De Marini, 1 - Torre WTC 10° Piano - cap. 16149;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore Il funzionario amministrativo  
Ing. Rossana Racioppi Avv. Giorgia Barbieri

Il Dirigente dell'Ufficio V.I.A./V.A.S.  
Ing. Gennaro Russo

---